

Comune di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2014 - Approvazione variante parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 05.12.1977 n. 56 come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 - Località Cheglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

- Le premesse in parte narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, la Variante parziale n. 5 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente – località Cheglio, redatta dall'Arch. Luciano Uccelli, composta dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Elab. 1 RELAZIONE TECNICA

Elab.2 STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE

Elab.P3.2014 PIANO REGOLATORE GENERALE RELATIVO AI TERRITORI URBANI ED URBANIZZATI

- Di dare atto che la Variante parziale n. 5 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.:

a. non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle a modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b. non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;

c. non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più c.di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;

d. non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e. non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f. non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive , in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g. non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;

h. non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- non incrementa la capacità insediativa residenziale in quanto vi è una variazione di destinazione di aree da residenziale ad agricolo e viceversa;

- non comporta variazioni rispettato ai parametri di cui al comma 5 dell'art. 17, lettere c), d), e), f) in riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e non vi sono stati aumenti di volumetrie e superfici assentite in deroga;

- Di dare atto che la variante parziale n. 5 al P.R.G.C. in argomento è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. completa, per le ragioni addotte nel "Provvedimento di non assoggettabilità a V.A.S. della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente – Località Cheglio – ai sensi della D.G.R. 09 giugno 2008 n. 12-8931", emesso in data 19/03/2013 dall'Autorità Competente per la VAS, tenuto conto dei pareri di seguito indicati espressi dagli "Enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale":

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara Verbania e Alessandria, con nota prot.n. 16335/34.10.09/321 del 20.12.2012;

- A.S.L. V.C.O. – Dipartimento di Prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica di Omegna con nota prot.n.79798/12/SISP/GB del 28.12.2012;

- ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, con nota prot.n. 129868 del 19/12/2012;

- Commissione Locale per il Paesaggio, espresso nella seduta n°12 del 29.11.2012;

- Di dare atto che le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni (art. 17, comma 2, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e smi);

- Di attestare che la variante parziale n. 5 - località Cheglio non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione e che il PRGC vigente ha recepito le modificazioni introdotte (art. 17, comma 5, lett. a) della L.R. 5.12.1977 n. 56 e smi);

- Di dare atto che :

- le varianti parziali precedentemente approvate (l'ultima variante parziale è stata approvata con deliberazione C.C. n.6 del 20/03/2008) non hanno apportato modifiche agli standard urbanistici e alla capacità insediativa residenziale; solo nel caso della variante approvata con deliberazione C.C. n.16 del 29/05/2003, comportante scambio di aree per la rilocalizzazione di un parcheggio pubblico, è aumentata leggermente la quantità di aree e servizi (parcheggio pubblico) ed è diminuita la capacità insediativa residenziale, ma con valori inferiori al limite dello 0,50 mc/ab, pertanto non vi sono state modifiche ai valori del piano vigente;

- anche la variante parziale n. 5, con lo scambio delle destinazioni urbanistiche dei terreni, rispetta, con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, i parametri previsti dall'art. 5, lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e smi e non modifica la capacità insediativa residenziale nè gli standard previsti dal PRGC vigente, che rimangono invariati, come da tabella di sintesi dell'uso del suolo extraurbano, urbanizzato e urbanizzando, originariamente allegata alla scheda quantitativa dei dati urbani del piano regolatore vigente, di seguito riportata:

➤ Capacità insediativa residenziale teorica

I. *Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziale in territorio urbano (agglomerati e nuclei), escluse le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case sparse e le residenze turistiche (art.20):*

a. Immobili consolidati allo stato di fatto	ha 52.80 = p 3372
b. Immobili soggetti a restauro conservativo	ha = = p =
c. Aree di completamento	ha 10.39 = p 506
d. Aree di ristrutturazione	ha = = p =
e. Aree di espansione	ha = = p =

Totale ha 63.19 = p 3878

II. *Capacità insediativa delle aree a destinazione turistica (art.82.3):*

a. Aree per attrezzature turistiche esistenti, confermate	ha 2.17 = p 144
b. Aree per attrezzature turistiche previste	ha 1.80 = p 120
c. Aree destinate a residenza stagionale esistenti, confermate	ha = = p =
d. Aree destinate a residenza stagionale aggiuntive	ha = = p =
e. Aree attrezzate a campeggio	ha = = p =

Totale

 ha 3.97 = p 264

III. *Capacità insediativa in zone agricole.....* = p.....

IV. **Capacità insediativa in complesso Totale di I+II+III = p4.142**

➤ Servizi sociali in insediamenti residenziali (art.21.1)

a. Aree per servizi sociali esistenti	ha 1.62=....mq x ab.
b. Aree destinate a servizi per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi +	
c. Aree destinate a servizi per gli incrementi di popolazione previsti	ha 59.54 =mq x ab.

d. Aree per servizi sociali in complesso:

totale di a+b+c = ha 61.16=147,88 mq x ab

➤ Territorio da dotare di opere di urbanizzazione primaria

a. Per il soddisfacimento dei bisogni pregressi:

1. Completamento delle infrastrutture in aree già investite da processo urbanizzativo ma con incompleta dotazione di oo.uu. ha...
2. Dotazione di oo.uu. primarie in aree già investite da processo urbanizzativo ma totalmente prive di oo.uu. ha...
3. Per esigenze future ha...

➤ Principali interventi pubblici previsti dal PRG

a. Aree soggette a piani per l'edilizia economica e popolare (art. 41)	ha0,26
1. già formati e vigenti, da realizzare	ha =
2. da formare su aree individuate dal PRG	ha0,26
3. da formare su aree da individuare	ha =
e. Aree soggette a piani per impianti produttivi (art. 42)	ha =

• Il PRGC vigente è dotato delle seguenti aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali, che non hanno subito alcuna modifica e sono rimaste invariate sia a seguito delle precedenti varianti che con la presente variante:

a) Aree per l'istruzione:	mq 2.870	3.878	0,74 mq/abitante
b) Aree per attrezzature di uso comune	mq 7.770	3.878	2.00 mq/abitante
c) Aree per spazi pubblici	mq 593,280	4.142	143,23 mq/abitante
d) Aree per parcheggi	mq 7.930	4.142	1,91 mq/abitante
Totale	mq 611.850	4,142	147,88 mq/abitante

- Di dare atto che la presente variante diviene efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- Di trasmettere la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e alla Regione Piemonte successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI n. 7

CONSIGLIERI ASTENUTI =

CONSIGLIERI VOTANTI n.7

Con n. 7 voti favorevoli unanimi su n. 7 Sigg. Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi.

Il Segretario Comunale
Roberta Trincheri